



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 18/10/2001

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 25 giugno 2001, n. 46

Indennità d'esproprio.

, di cui E. 60.000.000 - per acquisizioni o espropri di aree o immobili;

Visto che con lo stesso provvedimento l'opera veniva finanziata ai sensi della L. 67/88 e del D.M. 1657 del 02/12/97 (90% della spesa con mutuo Cassa DD.PP. a carico dello Stato) provvedendo alla copertura del 10% a carico della Provincia con apposito mutuo da contrarre;

Visto che con lo stesso provvedimento, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 27/1985 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed indicati i termini dei lavori e delle espropriazioni;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione sul FAL della Provincia di Bari n. 51 del 07/07/99 dell'avviso di deposito atti e dell'avvenuto deposito presso le Segreterie dei Comuni di Grumo e Sannicandro della documentazione relativa alla procedura di espropriazione;

Rilevato, dalla documentazione agli atti, che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni;

per acquisizioni o espropri di aree o immobili di cui al punto f) del nuovo quadro economico;

Accertato che talune aree interessate dai lavori in argomento non risultano ubicate all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al DM 2 Aprile 1968, n° 1444, definite tali dagli strumenti urbanistici vigenti;

Visto che le aree che di seguito si trascrivono, secondo quanto certificato dai rispettivi Comuni in cui le stesse ricadono, possiedono diversa destinazione urbanistica:

- 1) area in agro di Grumo, foglio 38, part.IIIa 658 utilizzata in mq. 86
- 2) area nel foglio 38, part.IIIa 671 occupata in mq. 80, ma non espropriata, entrambe con: destinazione urbanistica: "Zona industriale D1"
- 3) area in agro di Sannicandro nel foglio 39 part.IIIa 58, occupata in mq. 10, ma non espropriata, che possiede la destinazione urbanistica di seguito richiamata: "... per circa mq. 950 fascia di rispetto stradale; la rimanente superficie è tipizzata come zona attività industriale".

Visto il proprio Decreto di Occupazione d'urgenza n° 5 del 14/07/1999;

Visti gli stati di consistenza ed i tipi di frazionamento agli atti;

Ritenuto di dovere provvedere alla restituzione della porzione di immobili non utilizzati nella realizzazione dell'opera pubblica in argomento;

Stante la necessità di provvedere alla quantificazione delle indennità espropriative, comprensive dei manufatti demoliti e non ricostruiti ed alla quantificazione delle indennità di Occupazione sia per la parte degli immobili da retrocedere che per la parte da espropriare;

Visto che gli immobili espropriandi utilizzati per la realizzazione dei lavori di che trattasi, ricadono nelle Regioni Agrarie n° 3 e 6 (Comuni di Grumo e di Sannicandro);

Visti i VAM relativi all'anno 1999;

Visto il prospetto riepilogativo del calcolo dell'indennità dovuta per i manufatti demoliti, trasmesso dal Servizio Viabilità Centro;

Richiamato l'elenco delle indennità espropriative relativo alle aree con destinazione urbanistica Rurale E, vistato dal Dirigente del Servizio Viabilità Centro ed allegato "A" al presente atto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti ulteriori dati:

- della indicazione della porzione delle aree da retrocedere;
- della quantificazione degli importi dovuti per i manufatti;
- delle indennità dovute per il periodo di due anni di occupazione riferita alla maggiore estensione di superficie occupata;

Viste le note n. 1083/V e n. 2409/V rispettivamente del 10.04.2001 e del 04.05.2001 con le quali il Servizio Viabilità Centro ha trasmesso la quantificazione delle indennità espropriative relative alle aree precedentemente elencate con destinazione urbanistica diversa dalla rurale E;

Considerato che sulla base di tali indennità si dovrà provvedere a quantificare, anche per le aree da retrocedere, il corrispettivo spettante ai sensi di legge per il periodo di occupazione;

Vista la legge 25/06/1865 n. 2359; la legge 22 ottobre 1971 n. 865; la legge 28 gennaio 1977, n. 10; la legge gennaio 1978 n. 1; la legge 8 agosto 1992 n. 359;

Vista la legge Regionale 20/2000; la n. 13 del 11.05.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 191/98; Visto il Decreto Legislativo 29/93;

Visto il Decreto legislativo 80/98;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 4/98;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000;

Accertata la regolarità degli atti e della procedura;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, nonché dello art. 5 /bis, comma 4, legge 259/92, ed ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per

l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Grumo ed in agro di Sannicandro è determinata così come indicato nel prospetto "Elenco indennità di espropriazione" allegato "A" al presente decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazione della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato "A", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate;

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata nell'allegato "A" al presente decreto ed indicata alla voce "indennità di espropriazione" di ciascun immobile.

In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al partecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce "indennità di espropriazione" nell'allegato "A" al presente decreto.

Art. 5

Nell'Allegato "A" alla voce "indennità di occupazione" sono indicate le indennità dovute per la maggiore estensione di superficie occupata e quantificate ai sensi dell'art. 20 della legge 865/71, per il periodo di due anni.

Le indennità di occupazione dovute per la superficie esproprianda saranno aggiornate alla data della corresponsione.

Art. 6

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce "superficie da retrocedere", si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del Decreto Dirigenziale di

Occupazione d'urgenza n° 5 del 14/07/99, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

Art. 7

Le indennità dovute per le aree richiamate in premessa che possiedono una destinazione urbanistica diversa dalla "Rurale E", ai sensi dell'art. 5/bis della legge n. 3159 del 8.08.92, sono così determinate:

- 1) Area in Agro di Grumo foglio 38, partila ex 658 attuale b 738 di mq. 86 - destinazione urbanistica. "Zona industriale D1" Intestatario catastale Sig. Tasselli Grazia nata a Sannicandro di Bari il 08/10/1945:
- a) Importo determinato per espropriazione L. 517.935, E. 267,49, in caso di cessione volontaria dell'area, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo di legge, sarà corrisposto l'ulteriore importo di 345.290, E.178,32;
 - b) Importo determinato per occupazione per n. 2 anni: L. 43.160, E. 22,29;
 - c) Importo determinato per manufatti £. 748.800, E. 386,72.

Per quanto concerne le aree che di seguito si trascrivono, trattandosi di aree occupate in esecuzione del Decreto Dirigenziale di Occupazione d'urgenza n° 5 del 14/07/99, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati, si richiama quanto d'sposto al precedente punto 6) del presente provvedimento: anche tali aree si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari.

2) Area in Agro di Grumo foglio 38, part.IIa 671 occupata per mq. 80 ma non utilizzata avente la seguente destinazione urbanistica. - Zona industriale D1" Intestatario catastale Sia Verni Giovanni, nato a Sannicandro di Bari il 27.01.1926:

- a) Importo determinato per occupazione per n. 2 anni: L. 40.150, E. 20,37;

3) Area in agro di Sannicandro foglio n. 39 part.IIa n. 58 occupata in mq. 10 ma non utilizzata avente la seguente destinazione urbanistica: "parte zona Attività Industriale e parte fascia di rispetto stradale" - Intestatario catastale "Centro Acciai S.p.A., a) Importo determinato per occupazione per n. 2 anni: L. 5.080, E. 2,62.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BUR Puglia, nonché notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente Incaricato
dott.ssa Anna Lisa Camposeo
